

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 166

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Giacinti, Giancarli, Micucci

presentata in data 2 novembre 2017

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 13
“DISCIPLINA REGIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO”

Art. 1*(Modifica della l.r. 13/1999)*

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo) è inserito il seguente:

“Art. 16 bis (Regime indennitario per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico)

1. Per la realizzazione di interventi destinati alla riduzione del rischio idrogeologico la Regione, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione del “Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI). Articolo 11 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13” approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 21 gennaio 2004, n.116, può disporre nel territorio regionale la costituzione di servitù di allagamento sulle aree interessate dalla periodica espansione delle acque e per le quali non si procede tramite ablazione del diritto di proprietà.

2. Il provvedimento di costituzione della servitù di cui al comma 1 è trascritto nei pubblici registri immobiliari ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione della servitù di cui al comma 1 è corrisposta una indennità determinata come quota parte dell'indennità spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.

4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri di calcolo dell'indennità, tenendo conto delle previsioni di cui al comma 3, della frequenza e durata delle piene, dei volumi d'acqua previsti, nonché dei tiranti idrici e dell'esistenza di eventuali vincoli idrogeologici derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per le aree assoggettate a servitù di allagamento, dalla data del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 4 non sono riconosciute ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per eventuali danni.

6. Per quanto non previsto in questo articolo, trovano applicazione le disposizioni del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).”.

Art. 2*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 3*(Norme transitorie)*

1. La Giunta regionale adotta l'atto di cui al comma 4 dell'articolo 16 bis della l.r. 13/1999, introdotto dall'articolo 1 di questa legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.